

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile  
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro  
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Baschi 30 dicembre 2010

### ELENCO CLIENTI E FORNITORI

In attuazione della disciplina introdotta dall'art. 21 del D.L.78/2010, come annunciato sulla circolare emessa nell'agosto scorso esplicativa della Manovra Correttiva 2010, è stato pubblicato, in data 22.12.2010, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate relativo agli obblighi di **comunicazione telematica** delle operazioni rilevanti ai fini IVA **di importo pari o superiore** ad euro 3.000 al netto dell'IVA (euro 3.600, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto applicata, per quelle operazioni, per le quali, pur essendo rilevanti ai fini IVA, non è obbligatoria l'emissione della fattura, ma solo di scontrini fiscali o ricevute fiscali).

Obbligati alla comunicazione sono tutti i soggetti passivi ai fini IVA che effettuino operazioni rilevanti ai fini di tale imposta.

Oggetto della comunicazione sono le **cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a clienti e ricevute da fornitori** il cui corrispettivo è **pari o superiore** ad euro 3.000 ( euro 3.600 nel caso già visto nel primo capoverso).

Sono comunque escluse dall'obbligo di comunicazione:

- Importazioni;
- Esportazioni ex D.P.R. 633/1972 art. 8, comma 1 lettere **a)** - ossia le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi - **e b)** - ossia le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea -; **(essendo esclusa la lettera c) per le cessioni art.8 su dichiarazione di intento sembrerebbe dovuta la comunicazione)**
- operazioni svolte nei confronti dei paesi cosiddetti black list (visto che c'è una comunicazione apposita);
- altre operazioni non di immediato interesse per le aziende.

Sono altresì escluse in fase di prima applicazione le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura **effettuate fino al 30/04/2011**. Mentre **dal 1° Maggio 2011** un soggetto privato che acquista ad esempio in gioielleria un orologio di valore superiore ad euro 3.600 (IVA compresa) **dovrà lasciare il suo codice fiscale** al gioielliere perché questi dovrà farne la relativa comunicazione.

**Elementi da indicare nella comunicazione sono:**

- Anno di riferimento;
- Partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario, o committente;
- Corrispettivo dovuto dal cessionario o committente o al cedente o prestatore;
- importo dell'imposta o la specificazione che trattasi di operazione non imponibile o esente;
- per le operazioni certificate tramite scontrino o ricevuta fiscale, i corrispettivi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto applicata.

Un punto fondamentale è quello della necessità della presenza di tutti i dati necessari alla comunicazione già in sede di registrazione delle fatture. Posto che, per ciò che concerne corrispettivo,

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

imposta, ed anno di riferimento non ci saranno problemi, si pone l'attenzione sui "dati anagrafici", partita IVA o codice fiscale di clienti e fornitori.

**Per i soggetti residenti:**

- Deve sempre essere conosciuta e quindi registrata la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale della controparte.

**Per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, deve essere conosciuto:**

- a) Se persone fisiche il cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale (Stato estero, Via, numero civico e CAP)
- b) Se soggetti diversi dalle persone fisiche denominazione, ragione sociale o la ditta, domicilio fiscale (Stato estero, Via, numero civico e CAP)
- c) Se associazioni o altri enti senza personalità giuridica è necessario conoscere, oltre ai dati dell'ente, anche quelli di almeno una persona che ne ha la rappresentanza come indicati sopra al punto a).

Si richiama l'importanza di avere tali dati già dal momento della emissione e registrazione della fattura, o scontrino o ricevuta fiscale pari o superiore a 3.600 euro, così da non doverli reperire all'ultimo momento in sede di redazione della comunicazione.

Si suggerisce altresì di annotare le operazioni con privati di importo superiore a 3.600 euro in apposito foglio illustrativo allegato al registro dei corrispettivi con la data dell'operazione ed il codice fiscale del privato.

La scadenza a regime per l'invio degli elenchi sarà il **30 aprile di ogni anno** e la spedizione avverrà solo per via telematica

Al fine di favorire un'entrata in vigore graduale dei nuovi obblighi nel citato Provvedimento si segnala che:

**per il periodo di imposta 2010:**

- La scadenza per l'invio degli elenchi è il **31.10.2011**;
- il **limite quantitativo del corrispettivo è elevato ad euro 25.000 e riguarda solo le operazioni soggette ad obbligo di fattura**;
- la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione;

**per il periodo dal 01.01.2011 al 30.04.2011** è in vigore il limite di 3.000 euro ma solo in relazione alle operazioni per le quali l'emissione della fattura è obbligatoria (non rilevano quindi le operazioni soggette a scontrino o ricevuta fiscale).

**N.B.**

1. Qualora siano stipulati più contratti **tra loro collegati**, ai fini del calcolo del limite di 3.000 euro, **si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti**.
2. Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l'operazione va comunicata qualora i corrispettivi **dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a d euro 3.000**.
3. Qualora un contratto stipulato preveda un corrispettivo di importo pari o superiore a 3.000 euro, anche se il corrispettivo venga pagato in più soluzioni, ma nel corso del periodo di imposta va oltre questa soglia va considerata la somma dei corrispettivi dovuti.

Nuovi aggiornamenti saranno forniti una volta che saranno note le ulteriori indicazioni operative dell'Agenzia delle Entrate.